



LA DISINFORMAZIONE ONLINE
24 APRILE 2020

Disinformazione e diritti umani:
lineamenti per un dialogo necessario

di Elena Abrusci
Senior Research Officer
University of Essex



Disinformazione e diritti umani: lineamenti per un dialogo necessario *

di Elena Abrusci
Senior Research Officer
University of Essex

Abstract [It]: La disinformazione non minaccia soltanto la tenuta della democrazia e il mantenimento di un sistema di informazione sano e plurale, ma presenta dei rischi significativi anche per i diritti umani, ben oltre la libertà di espressione. Questo articolo mostra l'utilità di analizzare il fenomeno della disinformazione adottando il punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani (DIDU), sia per comprenderne pienamente l'impatto su un vasto novero di diritti essenziali, sia per valutare le potenzialità lesive di tali diritti insite nelle misure adottate dagli Stati e dalle piattaforme digitali al fine di contrastare la disinformazione. Considerata la natura sovranazionale del DIDU, tale approccio fornisce anche un importante strumento persuasivo e di lobbying.

Abstract [En]: Disinformation not only affects democracy and distorts the information order but has a significant impact on human rights as well, going beyond freedom of expression. This article argues for the need of adopting an international human rights law (IHRL) perspective to the analysis of disinformation. This framework of analysis allows both a full understanding of the impact that disinformation has on a wide range of human rights and the assessment of the compliance with human rights obligations of states and companies' responses to disinformation. Lastly, IHRL also offers an important tool for lobbying on states and social media platforms, in order to develop better and more human rights-compliant responses to disinformation.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Disinformazione e diritti umani: lo stato dell'arte. 3. L'impatto della disinformazione sui diritti umani. 4. L'impatto delle misure anti-disinformazione sui diritti umani. 5. Diritti umani e lobbying: quali possibilità per contrastare la disinformazione.

1. Introduzione

Pur non costituendo una novità nel dibattito politico e culturale, negli ultimi anni il fenomeno delle *fake news* ha subito una trasformazione ed un ampliamento tali da farlo divenire uno dei temi più discussi a livello globale¹.

* Articolo sottoposto a referaggio. Questo articolo è scritto come parte del *The Human Rights, Big Data and Technology Project*, progetto finanziato dall'Economic and Social Research Council [grant number ES/M010236/1].

¹ Si veda, ad esempio, il rapporto in materia pubblicato dalla Commissione Europea, Comunicazione, COM(2018) 236, 26 aprile 2018, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*. Si considerino anche i numerosi studi accademici e non come C. WARDLE, *Understanding Information Disorder*, First Draft, ottobre 2019 e A. MARWICK - R. LEWIS, *Media Manipulation and Disinformation Online*, Data&Society, 2015. Si guardi anche alla crescente letteratura anche nazionale in materia. Tra gli altri, G. PITRUZZELLA - O. POLLICINO - S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fakenews*, Milano, 2017; F. D'AGOSTINI - M. FERRERA, *La verità al potere*, Torino, 2019; M. MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, in *Medialams*, n. 1/2017; M. BASSINI - G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *Medialams*, n. 1/2017.

La diffusione delle notizie false è, senz'altro, correlata all'ascesa dei *social media* quali fonti di informazione ed alla trasformazione del giornalismo, dalla carta stampata allo spazio online²: da un lato, infatti, la facilità per i singoli di inserire qualsivoglia notizia sulle nuove piattaforme ha reso possibile la divulgazione di informazioni anche in assenza del controllo normalmente esercitato dal giornalista professionista e dall'editore; dall'altro lato, la necessità di trasmettere immediatamente sulla rete le notizie più interessanti per il pubblico tende ad allargare le maglie del controllo sull'attendibilità delle fonti anche nell'ambito delle testate giornalistiche³.

La complessità del fenomeno si coglie già sul piano definitorio, risultando estremamente difficoltoso coniare una compiuta nozione di *fake news*⁴. Generalmente, con tale termine si indica, in maniera alquanto vaga, un insieme disomogeneo di notizie e informazioni false o alterate in tutto o in parte, a prescindere dalla finalità per la quale vengono create e diffuse. Proprio le segnalate difficoltà definitorie favoriscono comportamenti volti ad additare come *fake news* le notizie vere ma "scomode" - così da silenziare critiche e opposizioni: in questi casi, evidentemente, il termine viene utilizzato in modo strumentale e non riveste il suo reale significato.

Considerando l'uso improprio del termine *fake news*, dunque, in questo articolo si preferisce utilizzare i sostantivi "disinformazione" e "misinformazione", consolidati nella letteratura anglosassone sulla materia⁵. Con "disinformazione" si indicano notizie false o alterate, create e diffuse con l'intento specifico di danneggiare uno o più individui. La "misinformazione" è, invece, costituita da notizie false o alterate che vengono create e diffuse senza tale intento nocivo⁶. Alla prima categoria appartengono, per esempio, le notizie false diffuse durante la campagna presidenziale statunitense del 2016 contro Hilary Clinton mentre sono ascrivibili nella seconda categoria le notizie diffuse dal movimento dei no-vax o dai terrapiattisti. A prescindere dall'intento con il quale la notizia falsa è stata creata e condivisa, sia la disinformazione che la misinformazione possono causare, direttamente o indirettamente, danni significativi sia ai destinatari primari dell'informazione sia ai terzi ovvero a coloro che rimangono estranei

² Si veda in questo numero speciale: F. LAGIOIA – G. SARTOR, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica* e G. RUFFO – M. TAMBUSCIO, *Capire la diffusione della disinformazione e come contrastarla*, entrambi in questo numero.

³ cfr, ad esempio, G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Medialaws*, n. 1/ 2018, p. 31 e B. MARTENS et al., *The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news*, JRC Technical Reports, 2018.

⁴ C. JACK, *Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information*, Data&Society, 2017 e C. WARDLE, *Information Disorder: The Essential Glossary*, Shorenstein Center- Harvard Kennedy School, luglio 2018.

⁵ Tra gli altri, v. C. WARDLE - H. DERAKHSHAN, *Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Council of Europe Report DGI 09-2017, 27 settembre 2017) e S. C. WOOLLEY - P. N. HOWARD (a cura di), *Computational Propaganda*, Oxford University Press, Oxford 2018. Sugli aspetti definitori v. anche M. CAVINO, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in questo fascicolo.

⁶ C. WARDLE - H. DERAKHSHAN, *Information Disorder*, cit., p. 20.

alle suddette informazioni. Alla luce di tale considerazione e del fatto che gli effetti della disinformazione e della misinformazione sui diritti umani sono generalmente i medesimi, questo articolo, ove non specificato altrimenti, utilizzerà il termine disinformazione includendo anche la misinformazione.

Tra i numerosi studi dediti ad analizzare e comprendere l'impatto dannoso della disinformazione sulla società contemporanea, sul mondo dell'informazione e sull'ordine democratico, sono senz'altro prevalenti quelle tesi ad approfondirne, da un punto di vista collettivo, le preoccupanti ricadute sul funzionamento della democrazia e delle sue istituzioni⁷. I pochi lavori che hanno analizzato la materia dalla prospettiva dei diritti umani, verificando in che modo la disinformazione possa pregiudicarne la fruizione, hanno mantenuto un approccio essenzialmente nazionale, limitandosi ad analisi di diritto interno⁸. Solo di recente alcuni studiosi della materia hanno soffermato l'attenzione sul rapporto tra disinformazione e diritti umani, guardando il fenomeno dal punto di vista del diritto sovranazionale; si tratta, in ogni caso, di un approccio nettamente minoritario nel panorama della letteratura in materia⁹.

Il presente articolo si propone l'obiettivo di mostrare l'utilità di proseguire su questa strada, vale a dire di approfondire l'utilità dell'analisi del fenomeno della disinformazione attraverso la lente del diritto internazionale dei diritti umani (DIDU).

Come noto, il quadro normativo internazionale sui diritti umani comprende un vasto numero di convenzioni e trattati redatti e approvati sotto l'egida delle Nazioni Unite dal 1948 ad oggi. Questi strumenti includono sia trattati di carattere generale, come la Convenzione internazionale relativa ai diritti civili e politici (*International Covenant on Civil and Political Rights* da qui in poi richiamata con l'acronimo ICCPR)¹⁰ e la Convenzione internazionale relativa ai diritti economici, sociali e culturali (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* da qui in poi richiamata con l'acronimo ICESCR)¹¹, sia convenzioni molto specifiche, come la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,

⁷ Ad esempio, S. C. WOOLLEY - P. N. HOWARD (a cura di), *Computational Propaganda*, cit.; S. BRADSHAW - P. N. HOWARD, *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, Oxford, 2019; C. WARDLE - H. DERAKHSHAN, *Information Disorder*, cit.; C. NYST - N. MONACO, *State-sponsored trolling: How Governments Are Deploying Disinformation as Part of Broader Digital Harassment Campaigns*, Institute for the Future & Digital Intelligence-Futures Lab, 2018. In questo numero speciale si vedano i contributi di P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare* e E. PALICI DI SUNI, *Fake news e referendum*, entrambi in questo fascicolo.

⁸ Tra gli altri si ricordano T.E. FROSINI - O. POLLICINO - E. APA - M. BASSINI (a cura di), *Diritti di libertà in Internet*, Milano, 2017; M. MONTI, *Fake news e social network*, cit.; T.E. FROSINI, *No news is fake news*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4/2017, V; F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, in *Medialaws*, n. 2/2018.

⁹ C. IRETTON - J. POSETTI (a cura di), *Journalism, Fake News & Disinformation*, UNESCO, 2018; K. JONES, *Tackling Cyber Disinformation in Elections: Applying International Human Rights Law*, Research Paper, Chatham House, novembre 2019 e J. BAYER et al., *Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States*, studio commissionato dal Comitato LIBE- Parlamento Europeo, February 2019.

¹⁰ Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 1966.

¹¹ Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966.

inumani e degradanti¹², la Convenzione sui diritti del fanciullo¹³ o la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna¹⁴. Considerando l'elevato numero di ratifiche che tali trattati hanno ricevuto da parte degli Stati membri dell'ONU (nel caso del patto internazionale sui diritti civili e politici, 173 ratifiche), è possibile affermare che questi strumenti contengono norme universali. Infatti, oltre ad essere fonti di obblighi internazionali in capo ad almeno tutti gli Stati parte, alcune di queste norme hanno anche acquisito lo status di diritto consuetudinario e quindi sono divenute vincolanti anche per i pochi paesi che ancora non hanno proceduto alla loro ratifica.

Proprio la coerenza e la esaustività di tale sistema normativo rendono palese l'utilità dell'approccio metodologico che si propone di studiare la disinformazione guardando al suo impatto sui suddetti diritti. Infatti, contenendo una lista ricca e dettagliata di diritti e libertà fondamentali che spaziano dal diritto alla vita alla libertà di espressione, associazione e assemblea, dal diritto a ricevere un'educazione adeguata a quello ad una vita culturalmente ricca, sino al diritto a non essere discriminati e alla salute, il quadro normativo del DIDU appare idoneo a costituire una sorta di griglia di valutazione o *checklist* utile ad identificare il possibile impatto nocivo della disinformazione per la fruizione dei diritti e delle libertà dell'individuo e, in alcuni casi, anche per il mantenimento di una società democratica.

Un'analisi di tal fatta ha il pregio di essere metodologicamente rigorosa ed esaustiva e di offrire, quindi, un risultato prezioso per comprendere l'impatto di un fenomeno così pervasivo e diffuso come quello della disinformazione sugli individui e sulla società, e non soltanto sulla democrazia.

Si consideri, poi, che tale approccio metodologico può essere utilizzato non solo per verificare l'impatto diretto della disinformazione sui diritti umani ma anche per approfondire quali siano le ripercussioni sugli individui delle misure adottate per contrastare la disinformazione stessa.

Inoltre, risultando il *framework* del DIDU costituito da molteplici convenzioni internazionali e regionali ratificate dalla quasi totalità degli Stati nel mondo, uno studio che evidenzi chiaramente quale sia la portata lesiva della disinformazione sui diritti umani offre un importante strumento persuasivo e di lobbying per spingere Stati e piattaforme digitali ad elaborare e implementare risposte efficaci e concrete per contrastare il problema della disinformazione, evitando di danneggiare o minacciare ulteriormente i diritti umani.

La prima parte di questo articolo offrirà, dunque, una panoramica sulla letteratura esistente in materia di disinformazione e diritti umani, evidenziando l'evoluzione del dibattito e la crescente attenzione da parte di diversi attori verso questo ambito. Successivamente, a dimostrazione della utilità di analizzare il

¹² Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, 1984.

¹³ Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989.

¹⁴ Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1979.

fenomeno della disinformazione anche dalla prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani¹⁵, si illustrerà l'impatto, diretto e indiretto, prima della disinformazione e poi delle misure anti-disinformazione su alcuni diritti specifici. Infine, si esplorerà la possibilità di utilizzare i risultati dell'analisi che qui viene proposta per persuadere attori statali e piattaforme digitali ad attivarsi per mettere in atto misure di contrasto adeguate ed efficaci, che siano in grado di proteggere i diritti umani minacciati dalla disinformazione senza porre ulteriori rischi per la fruizione di altri diritti.

2. Disinformazione e diritti umani: lo stato dell'arte

La letteratura sulla disinformazione è cresciuta significativamente negli ultimi anni, nel tentativo di comprendere le caratteristiche di questo fenomeno con le sue dinamiche e di poter delineare e sviluppare misure di contrasto adeguate ed efficaci.

Gruppi di esperti sono stati istituiti a livello nazionale e sovranazionale per studiare a fondo questo complesso fenomeno. Ad esempio, la Commissione Europea ha costituito nel 2018 un gruppo di esperti di alto livello sulle *fake news* e la disinformazione online (*High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation*), con l'obiettivo di individuare i principi fondamentali e le migliori iniziative esistenti per rispondere alle sfide poste dalla disinformazione¹⁶. Il gruppo di lavoro ha pubblicato, a marzo 2018, un rapporto molto dettagliato in materia, analizzando le caratteristiche della disinformazione online in Europa e l'impatto nocivo di quest'ultima sugli individui e sulla società¹⁷. Tuttavia, come sottolineato da diverse ONG impegnate nel campo dei diritti umani, questo studio ha completamente trascurato la prospettiva dei diritti umani nel dibattito sulla disinformazione¹⁸. Questa mancanza è stata probabilmente conseguenza diretta della scelta di escludere completamente le organizzazioni per i diritti umani dal tavolo degli esperti, preferendo altri rappresentanti della società civile, dei media e delle piattaforme digitali nonché studiosi in diversi ambiti (ma non giuristi esperti di diritti umani). Il rapporto, tuttavia, sostiene che la disinformazione online e le *fake news* hanno un impatto significativo sui diritti umani ma non approfondisce in nessun modo questo nesso, né considera la prospettiva dei diritti umani nell'elaborazione delle raccomandazioni. In risposta a questo studio, alcune organizzazioni per i diritti

¹⁵ Per quanto riguarda la disinformazione come strumento d'influenza esterna sugli ordinamenti nazionali si veda in questo numero speciale: G. SUFFIA – G. ZICCARDI, *Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici*, in questo fascicolo.

¹⁶ Si veda, Experts appointed to the High-Level Group on Fake News and online disinformation, European Commission, 12 gennaio 2018, disponibile online: <<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation>>.

¹⁷ Commissione europea, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation*, marzo 2018.

¹⁸ Si veda, ad esempio, Liberties, *European Commission Should Focus on Free Speech in Fake News Debate*, 26 aprile 2018, disponibile online: <<https://www.liberties.eu/en/news/fake-news-communication-free-speech/14850>>.

umani - come Liberties, Access Now e EDRI- hanno pubblicato un proprio documento che possa servire da complemento a quello del gruppo di esperti, evidenziando l'importanza della prospettiva dei diritti umani in questo dibattito¹⁹.

La stessa mancanza di riferimenti specifici ai diritti umani è riscontrabile nel Rapporto del Consiglio d'Europa sulla disinformazione²⁰. Nonostante il Consiglio d'Europa sia un'organizzazione per i diritti umani, nelle 109 pagine di tale Rapporto non viene mai utilizzato il termine "diritti umani" o alcun altro termine affine, confermando la riluttanza ad affrontare in maniera rigorosa e dettagliata il rapporto tra questi e la disinformazione. Benché tale documento faccia alcuni riferimenti generali alla libertà d'espressione, in esso si rimane alla semplice constatazione che la disinformazione può, in alcuni casi, portare ad una limitazione di tale libertà.

Questo generale e vago riferimento al possibile impatto della disinformazione sui diritti umani può essere ritrovato in numerosi altri studi sulla materia, nei quali tale prospettiva non viene adeguatamente presa in considerazione e non viene sottoposta ad una rigorosa analisi giuridica. Ad esempio, il Centro di ricerca sulla "*computational propaganda*" presso l'Università di Oxford nei suoi numerosi studi sulla disinformazione ha sempre soltanto accennato - senza entrare nel merito - all'impatto di questa sulla libertà di espressione e su altri diritti umani²¹. Ugualmente, i Rapporti in materia di disinformazione del Centro di ricerca del Parlamento Europeo²², dell'Università di Stanford²³, del Comitato per le questioni digitali, di cultura, media e sport del Parlamento inglese²⁴ e persino i Rapporti sulla disinformazione negli Stati Uniti durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016 elaborati per il Senato degli Stati Uniti²⁵ contengono solo vaghi accenni alla libertà di espressione senza mai entrare nel merito della questione dei diritti umani, mantenendosi su discorsi generali di tenuta dell'assetto democratico. Inoltre, questi sporadici richiami alla libertà di espressione da un punto di vista del DIDU si riferiscono esclusivamente alla *Dichiarazione*

¹⁹ Access Now, Civil Liberties Union for Europe e European Digital Rights, Informing the "Disinformation" Debate, 18 ottobre 2018, disponibile online: <https://edri.org/files/online_disinformation.pdf>.

²⁰ C. WARDLE - H. DERAKHSHAN, *Information Disorder*, cit.

²¹ Si veda, tra gli altri, S. C. WOOLLEY - P. N. HOWARD (a cura di), *Computational Propaganda*, cit.; S. BRADSHAW - P. N. HOWARD, *The Global Disinformation Order*, cit.

²² Si veda, ad esempio, D. FRAU-MEIGS, *Societal costs of "fake news" in the Digital Single Market*, Parlamento Europeo, 2018; AA. VV., *Automated tackling of disinformation*, Study for the Panel for the Future of Science and Technology, European Science-Media Hub (European Parliamentary Research Service, March 2019).

²³ H. ALLCOTT- M. GENTZKOW - C. YU, *Trends in the Diffusion of Misinformation on Social Media*, Stanford Law and Policy Lab Report, ottobre 2018 e AA.VV., *Fake News and Misinformation: The roles of the nation's digital newsstands, Facebook, Google, Twitter and Reddit*, Stanford Law School-Law and Policy Lab, ottobre 2017.

²⁴ Parlamento del Regno Unito-Comitato per la Cultura, Media e Sport, *Disinformation and 'fake news': Final Report*, 18 febbraio 2019.

²⁵ P.N. HOWARD et al. *The IRA, Social Media and Political Polarization in the United States*, Report N. 201-2018, Oxford; R. DI RESTA et al., *The Tactics & Tropes of the Internet Research Agency*, New Knowledge, 2018.

*congiunta sulla libertà di informazione, fake news, disinformazione e propaganda*²⁶. Questo documento, presentato nel marzo 2017, è il frutto di un impegno congiunto dei relatori speciali sulla libertà di espressione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione degli Stati Americani e della Commissione Africana per i Diritti Umani e dei Popoli. Ad oggi, tale Dichiarazione rimane il punto di riferimento principale e più autorevole in materia di diritti umani e disinformazione, benché anch'essa manchi di esaustività e di profondità di analisi - concentrandosi esclusivamente sull'aspetto relativo alla libertà di espressione e quindi, principalmente, su come le misure anti-disinformazione possano eccessivamente modificare tale libertà fondamentale - e si limiti a richiamare la disciplina internazionale in materia e ad esortare Stati e piattaforme a rispettare gli obblighi internazionali.

Ciononostante, nell'ultimo anno si è registrato un nuovo interesse verso la relazione tra disinformazione e diritti umani, seguendo l'esempio della sopracitata Dichiarazione congiunta. L'ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha inserito l'analisi e il contrasto della disinformazione tra le sue priorità strategiche e sta portando avanti progetti di ricerca con centri internazionali per chiarire come questo fenomeno costituisca una nuova minaccia per i diritti umani nel mondo e cosa la comunità internazionale possa fare per arginarla. Tra le agenzie dell'ONU attive nell'ambito dello studio della disinformazione, va menzionata anche l'UNESCO che da qualche anno sta portando avanti una serie di iniziative volte a informare i giornalisti sui rischi associati alla disinformazione sia per loro stessi sia per il loro pubblico²⁷. Inoltre, alcuni studi recentemente pubblicati hanno esteso l'analisi dell'impatto della disinformazione sulla democrazia andando a guardare quali sono i diritti fondamentali che permettono il sussistere di un sistema democratico e come questi possano essere minacciati dalla disinformazione. Su questa linea si possono annoverare il Rapporto della Chatham House sulla disinformazione durante il periodo elettorale²⁸ e il Rapporto commissionato dal Parlamento Europeo su disinformazione e propaganda e il loro impatto sullo Stato di diritto nei paesi UE²⁹: entrambi i documenti propongono analisi innovative e dettagliate su come alcuni diritti possano essere minacciati dalla diffusione di informazioni false e da campagne disinformative volte a convincere potenziali elettori a votare in una determinata maniera o a credere a determinati fatti e avvenimenti. Benché anche questi

²⁶ Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e espressione, Rappresentante sulla libertà dei media dell'OSCE, Relatore speciale per la libertà d'espressione dell'Organizzazione degli Stati americani e Relatore speciale per la libertà d'espressione della Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, "*Dichiarazione congiunta su libertà d'informazione, fake news, disinformazione e propaganda*", Vienna- 3 marzo 2017.

²⁷ Si veda, ad esempio, il manuale per giornalisti sul tema della disinformazione C. IRETON - J. POSETTI (a cura di), *Journalism, Fake News & Disinformation*, cit.

²⁸ K. JONES, *Tackling Cyber Disinformation in Elections*, cit.

²⁹ J. BAYER et al., *Disinformation and propaganda*, cit.

studi siano limitati nel loro ambito di analisi – il primo è focalizzato sulla disinformazione in periodo di campagna elettorale, il secondo sui diritti sottostanti lo Stato di diritto – essi confermano l'importanza e l'utilità di adottare una prospettiva di diritti umani nello studio della disinformazione. Come verrà illustrato nelle sezioni successive di questo articolo, il quadro normativo internazionale sui diritti umani offre infatti uno strumento metodologico importante ed efficace per una nuova chiave di lettura del fenomeno della disinformazione e per valutare al meglio le misure di contrasto adottabili.

3. L'impatto della disinformazione sui diritti umani

Non potendo procedere in questa sede, per motivi di spazio e di contesto, ad un'analisi completa ed esaustiva dell'impatto della disinformazione sui diritti umani – per la quale si rimanda allo studio *“Misinformation, disinformation and human rights”* che verrà pubblicato prossimamente dallo Human Rights, Big Data and Technology Project dell'Università di Essex³⁰ – ci si limiterà a presentare qui alcuni esempi, particolarmente rilevanti per le conseguenze nocive sugli individui, sulla collettività, sulla tenuta della democrazia.

L'aver constatato che la letteratura in materia di disinformazione si è principalmente concentrata nello studio dei suoi effetti sull'ordine democratico, induce a prendere le mosse di tale breve rassegna proprio da uno dei cardini per la stessa sussistenza dello Stato democratico, ovvero dal diritto alla partecipazione politica, costituito dal diritto di voto sia in forma attiva che in forma passiva.

Come previsto dall'articolo 25 ICCPR, «ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità senza alcune delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberalmente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori».

Ebbene, guardando ai casi in cui la disinformazione ha determinato una compressione di tale diritto, si coglie agevolmente che gli effetti lesivi del fenomeno non si arrestano all'impatto sull'ordine democratico, inteso in senso politico, ma incidono direttamente e pericolosamente sulla sfera individuale dei cittadini, impedendo loro, di fatto, di partecipare agli affari pubblici, di votare e di essere eletti.

Come ampiamente dimostrato da numerosi studi e analisi, infatti, campagne di disinformazione mirate contro alcuni gruppi di individui, soprattutto minoranze etniche, razziali e religiose, vengono spesso messe in atto per impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto attivo di questi gruppi di individui³¹.

³⁰ Centro di ricerca di cui l'autrice fa parte. Ulteriori informazioni disponibili online: <www.hrbdt.ac.uk>.

³¹ Tra i numerosi studi si segnala C. NYST - N. MONACO, *State-sponsored trolling: How Governments Are Deploying Disinformation as Part of Broader Digital Harassment Campaigns*, Institute for the Future & Digital Intelligence-Futures Lab,

Per esempio, durante la campagna presidenziale USA del 2016, gli utenti afroamericani sono stati oggetto di una massiccia campagna di disinformazione attraverso la quale venivano diffuse informazioni errate sulle procedure di registrazione nelle liste elettorali onde rendere nullo il loro tentativo di partecipare al voto³². Questo configura una violazione non soltanto dell'articolo 25 sopracitato ma anche del divieto di discriminazione sancito dall'art. 2 della Convenzione.

In maniera analoga, campagne disinformative mirate contro alcuni individui possono anche inficiare il diritto di voto passivo, ovvero il diritto di essere eletto. Come sottolineato da diversi studi, tra i quali *Toxic Twitter* preparato da Amnesty International³³, infatti, i social media possono rappresentare uno spazio ostile per determinate categorie di individui - in particolar modo per le donne, i dissidenti politici o le persone appartenenti a minoranze - e il dibattito all'interno di tali piattaforme può diventare talmente aggressivo e "tossico" da spingere alcuni candidati a ritirarsi dal confronto elettorale³⁴. Sebbene questo fenomeno si verifichi anche a prescindere dalla disinformazione, la diffusione di notizie false contro alcuni candidati, al fine di screditarli e convincerli a rinunciare alla candidatura, ne aumenta la portata, rendendolo ancor più potenzialmente pericoloso perché incita all'odio e alla violenza contro i destinatari, con la forza e la presunzione costituita dall'asserito fondamento su fatti e supposizioni presentati come veri e corretti.

Di fatto, tale carattere ostile dello spazio digitale, alimentato da campagne disinformative e da notizie false più o meno organizzate, può avere effetti significativi ed importanti ben oltre il diritto di voto e di partecipazione politica e può indurre alcuni individui a rinunciare volontariamente all'esercizio dei propri diritti, anche di diversa natura, per paura di subire ulteriori aggressioni online o offline. Infatti, molto spesso e con molta facilità, gli attacchi effettuati sia verbalmente sia attraverso la diffusione di immagini e video, alimentando un clima di violenza, portano a vere e proprie compromissioni della sfera fisica dell'individuo, arrivando potenzialmente a lederne il diritto all'integrità, alla vita, alla sicurezza e alla libertà di movimento.

2018, 29-31; S. BRADSHAW - P. N. HOWARD, *Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, Working Paper-Project on Computational Propaganda, Oxford 2018, pp. 20-22.

³² R. DI RESTA et al., *The Tactics & Tropes of the Internet Research Agency*, cit, pp. 39-41.

³³ Amnesty International, *Toxic Twitter*, dicembre 2018, disponibile online: <<https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/>>.

³⁴ Si veda anche quanto riportato da Y.-M. DOUBLET, *Disinformation and electoral campaigns*, Consiglio d'Europa, giugno 2019, 12-14 e nello studio dell'Organizzazione degli Stati americani su disinformazione nei contesti elettorali E. LANZA, *Guide to guarantee freedom of expression regarding deliberate disinformation in electoral contexts*, Organizzazione degli Stati americani, ottobre 2019, disponibile online: <http://www.oas.org/en/iachr/expression/publications/Guia_Desinformacion_VF%20ENG.pdf>.

Di qui la possibile violazione dell'art. 6 ICCPR, secondo cui «il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...) e deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita», nonché dell'art. 9 ICCPR, il quale stabilisce, in maniera analoga, che «ogni individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona» e dell'art. 12 ICCPR, a mente del quale «ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha il diritto alla libertà di movimento».

Alcuni esempi provenienti dal Bahrain e dall'India mostrano chiaramente come la disinformazione possa minacciare il godimento proprio di questi diritti. Nel primo caso, alcuni giornalisti vittime di campagne di disinformazione online sono poi divenuti bersaglio di aggressioni fisiche, tali da comportare gravi danni fisici, quali, addirittura, la perdita di un occhio da parte di una giornalista e l'impossibilità, per altri reporter, di muoversi liberamente nel paese per paura di attacchi alla propria incolumità fisica³⁵. Nel caso dell'India, invece, a seguito del rapimento di un bambino in un villaggio a nord del paese, la diffusione di notizie false in ordine alla presunta colpevolezza di uno straniero non conosciuto alla comunità ha alimentato talmente tanto il sentimento di odio e violenza, da indurre il villaggio ad uccidere per lapidazione pubblica il presunto colpevole³⁶.

Questo fenomeno di limitazione e restrizione endogena dei propri diritti o di autocensura è chiamato *chilling effect*, ovvero effetto di raffreddamento, e costituisce talvolta una minaccia ancora più seria e pericolosa per i diritti umani rispetto ad una diretta violazione degli stessi³⁷. La complessità nell'analisi del *chilling effect* discende dal fatto che, basandosi sulla percezione soggettiva del rischio e del pericolo derivanti dall'esercizio di un determinato diritto, si tratta di comportamenti di difficile individuazione e quantificazione e, dunque, anche di difficile prevenzione.

Per tale motivo, sono immediatamente riconoscibili soltanto pochi esempi concreti di *chilling effect* costituiti da campagne di disinformazione online che hanno spinto giornalisti, attivisti per i diritti umani, esponenti politici o minoranze ad astenersi dall'esprimere il loro pensiero online (libertà di espressione), a ritirarsi da competizioni elettorali (diritto alla partecipazione politica), a rinunciare a manifestazioni o proteste in piazza (libertà di associazione e di assemblea) o, nel caso di alcune minoranze religiose, a mantenere segreta la propria fede religiosa ed evitare di manifestarla in pubblico (libertà di religione). In tali casi, è apparsa evidente la violazione della libertà di espressione (art. 19 ICCPR), della libertà di

³⁵ Questo è solamente uno dei tanti esempi riportati da C. NYST – N. MONACO, *State-sponsored trolling*, cit.

³⁶ S. NAZMI - D. NENWANJ - G. NARHNE, *Social media rumours in India: counting the dead*, BBC News, 13 novembre 2018, disponibile online: <<https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-e5043092-f7f0-42e9-9848-5274ac896e6d>>.

³⁷ Cf, ad esempio, J. TOWNED, *Freedom of Expression and the Chilling Effect* in H. TUMBER - S. WAISBORD (a cura di) *The Routledge Companion to Media and Human Rights*, Londra, 2017 e B. MARDER et al., *The extended 'chilling' effect of Facebook: The cold reality of ubiquitous social networking in Computers in Human Behaviour*, 60/2016, pp. 582-592.

associazione e assemblea (artt. 21 e 22 ICCPR), e della libertà di manifestazione e esercizio della religione (art.18 ICCPR), oltre alla lesione del già ricordato diritto di voto e partecipazione politica.

La disinformazione può determinare, tuttavia, un *chilling effect* su una serie molto più vasta di diritti, potenzialmente abbracciando quasi tutto lo spettro dei diritti protetti dal DIDU. A ciò contribuisce la circostanza che la disinformazione online presenti la capacità di spostarsi molto facilmente nello spazio *offline* come emerge dagli esempi sopra riportati, aumentando il potenziale impatto su moltissimi diritti.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 19 ICCPR che stabilisce la libertà di ogni individuo di esprimere liberamente la propria opinione, Reporters Without Borders denuncia ogni anno nel suo World Press Freedom Index un numero crescente di giornalisti che in tutto il mondo hanno deciso di autocensurarsi su alcuni temi per paura di attacchi verbali e fisici contro di loro³⁸.

Nonostante gli articoli 21 e 22 ICCPR garantiscano il diritto di riunione pacifica e la libertà di associazione senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e necessarie in una società democratica, si registrano, poi, numerosi tentativi, riusciti o meno, di limitare questi diritti attraverso la diffusione di campagne di disinformazione contro chi protesta. Ad esempio, in Guatemala un'attivista dei diritti umani ha denunciato le massicce campagne di disinformazione nei confronti dei manifestanti contro il regime, campagne tese a stigmatizzare i manifestanti stessi, facendoli apparire, agli occhi del resto della popolazione, come criminali, costituenti minaccia alla sicurezza nazionale, al punto tale da spingerli a non scendere più in piazza per sfuggire al clima di ostilità creatosi contro di loro³⁹. Tuttavia, a volte questi tentativi di limitare l'esercizio del diritto di associazione e di assemblea non hanno il successo sperato, come dimostrato dai recenti fatti di Hong Kong. Nonostante il governo cinese abbia messo in atto una veemente campagna di disinformazione contro i manifestanti, impiegando appellativi denigratori come "scarafaggi" e utilizzando i social media ed i canali di informazione tradizionali per aumentare la diffusione del messaggio, le proteste sono continuate, grazie anche al fatto che questa campagna di disinformazione non ha fatto presa, come sperato, sulla popolazione di Hong Kong⁴⁰.

Il medesimo discorso può valere, a ben vedere, anche per la libertà di religione e, in particolar modo, per la libertà di manifestazione della religione, prevista e garantita dall'art. 18 ICCPR. Ad esempio, la comunità religiosa dei Baha'i ha spesso denunciato come i fedeli residenti in Iran e Yemen hanno deciso di astenersi dal professare la propria fede in pubblico e di negare apertamente di far parte della comunità

³⁸Per l'ultima edizione dell'indice si veda <<https://rsf.org/en/ranking>>.

³⁹H. STOREY, *It takes a village to defend human rights – my reflections on the Human Rights Defender World Summit*, 10 dicembre 2018, Forest Peoples Programme consultabile a: <<https://www.forestpeoples.org/en/news-article/2018/blog-it-takes-village-defend-human-rights-my-reflections-human-rights-defender>>.

⁴⁰E. STEWART, *How China used Facebook, Twitter, and YouTube to spread disinformation about the Hong Kong protests*, 23 agosto 2019, Vox, disponibile al sito: <<https://www.vox.com/recode/2019/8/20/20813660/china-facebook-twitter-hong-kong-protests-social-media>>.

Baha’i, in risposta alla veemente campagna di disinformazione posta in essere nei loro confronti nei due paesi, campagna che ha creato un clima di ostilità e violenza⁴¹.

Per concludere questa breve panoramica sull’impatto della disinformazione sui diritti umani è opportuno sottolineare due ulteriori aspetti.

Da un lato, è doveroso notare come la disinformazione possa anche minacciare diritti economici e sociali oltre a quelli civili e politici. Un caso emblematico è quello del movimento anti-vax contro le vaccinazioni obbligatorie per neonati che ha portato al ritorno di virus letali precedentemente debellati e all’esposizione di soggetti immunodeficienti o impossibilitati a sottoporsi a vaccini per malattie virali potenzialmente mortali⁴²: qui viene chiaramente violato il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale previsto dall’articolo 12 ICESCR e, in casi estremi, viene minacciato anche il godimento del diritto alla vita (art. 6 ICCPR).

Dall’altro lato, bisogna sottolineare come il principio di non discriminazione (ovvero il corrispondente diritto a non-essere discriminati) risulta essere continuamente minacciato dalla disinformazione. Trattasi di una diretta conseguenza del fatto che, frequentemente, le campagne di disinformazione sono mirate contro alcuni gruppi specifici e si alimentano grazie allo stato di vulnerabilità di questi ultimi sia diffondendo notizie false contro di loro sia sfruttando le loro debolezze ed incertezze nonché la mancanza di possibilità di confutazione, per direzionare verso di loro le notizie false, sicuri che questi individui deboli vi crederanno e agiranno di conseguenza⁴³. Siffatto meccanismo non fa che aumentare le discriminazioni esistenti, rendendole ancora più gravi ed acute e accentuando le fratture sociali già presenti. A tal proposito basti ricordare le campagne di disinformazione contro i migranti o le minoranze di religione musulmana in Italia e all’estero o riflettere sulla circostanza che anziani, disoccupati e gruppi di individui con basso livello di scolarità risultano spesso i destinatari preferiti della disinformazione⁴⁴.

4. L’impatto delle misure anti-disinformazione sui diritti umani

Dopo aver guardato alle modalità con le quali la diffusione di notizie false può, a seconda delle modalità e dei contesti nei quali viene elaborata e diffusa, ledere molteplici diritti umani, l’analisi del nesso tra questi

⁴¹US Baha’Is Office of Public Affairs, *The Impact of Disinformation on Human Rights: Societal Participation of Religious Minority Groups*, aprile 2019.

⁴² Si guardi, a tal proposito la relazione dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, *Vaccine Safety Communication in the Digital Age*, aprile 2019, disponibile online: <https://www.who.int/vaccine_safety/publications/hi-light-vax-safe-digital-age/en/>.

⁴³ S. MORGAN, *Fake news, disinformation, manipulation and online tactics to undermine democracy*, in *Journal of Cyber Policy*, 3, n. 1/2018, pp. 39-43; R. ABDELAZIZ, *Propaganda and Disinformation Target Muslim Candidates During Midterms*, HuffPost, 11 maggio 2018, disponibile online: <https://www.huffpost.com/entry/muslim-candidates-disinformation-2018-midterm-elections_n_5be0c1f0e4b09d43e321f5f4>.

⁴⁴ J. BAYER et al., *Disinformation and propaganda*, cit, p. 85.

ultimi e la disinformazione non può certamente omettere un altro aspetto chiave, ovvero il possibile impatto negativo che le politiche e le misure anti-disinformazione possono avere sui diritti e sulle libertà degli individui. Infatti, sebbene tali iniziative di contrasto alla disinformazione siano adottate al fine di limitare il fenomeno e le sue conseguenze negative, ivi comprese quelle potenzialmente dannose per i diritti umani non di rado esse stesse possono costituire minacce ancora più consistenti per il godimento di alcuni diritti, soprattutto quando vengono adottate senza adeguate precauzioni. Ciò è dovuto, principalmente, alla difficoltà, se non a volte alla impossibilità, di discernere il vero dal falso con un grado soddisfacente di sicurezza e di determinare, caso per caso o in maniera astratta, quali notizie rientrino nella categoria dell'informazione veritiera e quali in quella della disinformazione⁴⁵.

Le misure di contrasto alla disinformazione sono molteplici e spaziano da iniziative legislative statali volte a sanzionare la diffusione di informazioni false, a politiche di moderazione dei contenuti diffusi online (*content moderation*) ad opera delle piattaforme digitali, a campagne di educazione digitale e di sensibilizzazione al fenomeno della disinformazione, volte a fornire agli utenti gli strumenti necessari per proteggersi dalle notizie false⁴⁶.

In tutti questi casi, l'approccio metodologico di cui si è sopra detto – ovvero quello consistente nell'utilizzare il quadro normativo internazionale del DIDU per verificare, di volta in volta, quali diritti umani siano stati lesi – risulta, senz'altro, idoneo ed efficace, permettendo di verificare la potenziale dannosità delle suddette misure sui diritti umani, primo tra tutti quello alla libertà di espressione.

Si tenga presente che le leggi nazionali emanate al fine di contrastare la disinformazione e tutte le altre iniziative statali poste in essere a tale scopo devono necessariamente essere improntate al rispetto delle convenzioni internazionali in tema di diritti umani, trattandosi di fonti sovraordinate: come osservato in precedenza, la maggior parte degli Stati mondiali ha ratificato, ad esempio, la ICCPR e la ICESCR e ha assunto l'obbligo di rispettare e proteggere i diritti ivi contenuti nonché di promuovere la loro tutela.

A ciò va aggiunto che anche le aziende private, quali ad esempio quelle che gestiscono le piattaforme digitali, non possono non tener conto del DIDU nell'intraprendere le proprie iniziative di contrasto alla disinformazione. Infatti, come previsto dai Principi Guida sulle Imprese e i Diritti Umani⁴⁷, le imprese hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani contenuti nei documenti fondamentali del DIDU. Certamente

⁴⁵ Per un dibattito sulla questione si veda M. FERRARIS, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017 e P. SAVARESE, *Dalla bugia alla menzogna: la postverità e l'impossibilità del diritto*, in *Nomos*, 2/2018, pp. 1-21, ma anche N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di una "Autorità pubblica della verità"?*, in *Medialaws*, n. 1/2018, pp. 12-17.

⁴⁶ Per una panoramica sulle misure anti-disinformazione adottate in alcuni Stati nel mondo si veda O. ROBINSON- A. COLEMAN- S. SARDARIZADEH, *A Report of anti-disinformation initiatives*, Computational Propaganda Project Research Paper, agosto 2019.

⁴⁷ Nazioni Unite, *Principi guida sulle imprese e diritti umani*, Ginevra, 2011. La versione italiana può essere reperito online: <<https://www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-commentario.pdf>>.

non si tratta di un obbligo paragonabile a quello che grava sugli Stati e che impone di proteggere i diritti umani, intraprendendo azioni positive in tale direzione. Le imprese private hanno, tuttavia, quantomeno l'obbligo di assicurarsi che le proprie iniziative e azioni non ledano o minaccino tali diritti⁴⁸.

La varietà e la complessità delle misure anti-disinformazione poste in essere dagli Stati e degli operatori privati impedisce, evidentemente, di procedere, in questa sede, ad un'analisi completa. Pertanto, ci si limiterà ad accennare, a titolo di esempio, al possibile impatto delle leggi anti-disinformazione sulla libertà di espressione, rimandando allo studio sopracitato per un'analisi completa del tema⁴⁹.

Le leggi anti-disinformazione, così come le politiche di moderazione dei contenuti diffusi online (*content moderation*), inevitabilmente comportano una limitazione all'espressione del pensiero da parte degli individui, finalizzata ad arginare la diffusione di false notizie. Pertanto, il diritto che viene potenzialmente messo in discussione è la libertà di espressione.

Secondo il DIDU, in particolare l'art. 19 ICCPR, la libertà di espressione è un diritto qualificato, ovvero può essere soggetto a restrizioni e limitazioni in alcuni casi specifici. Tuttavia, ogni limitazione deve rispettare i seguenti requisiti: 1) essere prescritta dalla legge (che deve essere chiara nei termini e accessibile); 2) essere necessaria per il rispetto dei diritti o della libertà altrui, per la salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubbliche.

Ebbene, molte delle leggi anti-disinformazione presentano numerose criticità proprio in relazione al rispetto di questi limiti positivi.

Un numero crescente di Stati nel mondo ha deciso di far fronte al fenomeno della disinformazione approvando leggi che ne proibiscano la creazione e la diffusione. La legge francese entrata in vigore nel dicembre 2018 ne è forse l'esempio più conosciuto, ma moltissimi altri Stati, dalla Russia al Bangladesh, passando per la Cina o Singapore, hanno adottato simili misure legislative⁵⁰. L'obiettivo di queste leggi è principalmente costituito dalla funzione deterrente nei confronti di coloro che creano e diffondono *fake news*. A ciò si può eventualmente aggiungere il tentativo di indurre le piattaforme digitali, i media e altri attori rilevanti ad affrontare attivamente e contrastare con misure concrete il fenomeno della disinformazione.

La principale criticità sta nel fatto che la maggior parte di queste leggi è formulata in termini estremamente vaghi e non fornisce, dunque, all'interprete elementi adeguati a pervenire ad una esegesi chiara e ad una

⁴⁸ Per un quadro completo sugli obblighi internazionali sui diritti umani in capo alle imprese C. CARLETTI, *Diritti umani e impresa: una lettura operativa dei principi e delle soft rules nella dimensione nazionale, europea e internazionale*, Roma, 2018.

⁴⁹ Si veda, infatti, E. ABRUSCI - S. DUBBERLEY - L. MCGREGOR, *Misinformation, disinformation and human rights*, HRBDT Policy Report, (*in corso di pubblicazione*).

⁵⁰ Per una panoramica sulle leggi anti-disinformazione nel mondo si guardi *A guide to anti-misinformation actions around the world*, Poynter, disponibile online: <<https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/>>.

applicazione uniforme. Ne consegue che le autorità statali rischiano di divenire un “tribunale della verità”, dovendo farsi carico dell’arduo compito di stabilire cosa corrisponde a verità e cosa costituisce una *fake news*.

Evidentemente, la genericità del lessico legislativo può tradursi, da un lato, in una violazione diretta della libertà di espressione – violando il canone di chiarezza e di esaustività previsto dall’art. 19 cit. – e, da un altro lato, in una violazione indiretta del medesimo diritto, provocando un *chilling effect* tale da indurre alcuni individui ad astenersi dall’esercitare la propria libertà di espressione, ovvero ad autocensurarsi, per paura di essere sanzionati dalle autorità pubbliche.

Come confermato da una copiosa giurisprudenza del Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’articolo 19 dell’ICCPR (così come l’analogo articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo) permette restrizioni legittime alla libertà di espressione solamente se queste sono prescritte dalla legge⁵¹. Questa riserva di legge, tuttavia, perde la propria funzione di garanzia se la legge stessa non risulta adeguatamente chiara e la sua applicazione e interpretazione non risulta ragionevolmente prevedibile⁵². Di qui la gravità della constatazione che le leggi anti-disinformazione sono solitamente caratterizzate da un linguaggio poco chiaro, che ne compromette la prevedibilità dell’applicazione.

La legge del Bangladesh, ad esempio, prevede la pena carceraria per chiunque usi i media digitali «attraverso l’uso di notizie false, per intimidire un individuo, diffondere voci e pettegolezzi, danneggiare lo Stato, urtare il sentimento religioso o creare anarchia»⁵³. Nei primi tre mesi dall’entrata in vigore della legge, più di 22 persone sono state ufficialmente arrestate con l’accusa di diffondere “menzogne e voci ingannevoli sui social media” e 192 altri individui sono stati sanzionati⁵⁴. Come denunciato da esponenti dell’opposizione e da associazioni dei giornalisti locali, questa legge presenta rischi sostanziali per la libertà di espressione, considerando la possibilità di interpretarne i termini in maniera completamente arbitraria a seconda del vantaggio politico⁵⁵.

⁵¹ Si veda, tra gli altri, Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Keun-Tae Kim v The Republic of Korea*, Comunicazione No. 574/1994, 4 gennaio 1999, para 25 e Corte europea dei diritti dell’uomo, *Sunday Times v United Kingdom*, Application no 6538/74, 26 April 1979.

⁵² Ivi, pp. 141-143.

⁵³ *Digital Security Bill passes amid free speech concerns*, Dakha Tribune, 19 settembre 2018, disponibile online: <<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/parliament/2018/09/19/digital-security-bill-2018-passed-with-provision-of-tougher-punishment>> [traduzione libera dall’inglese].

⁵⁴ *What's behind government social media surveillance?*, Dakha Tribune, 24 gennaio 2019, disponibile online: <<https://www.dhakatribune.com/opinion/special/2019/01/24/why-is-bangladesh-s-government-surveilling-social-media-users>>.

⁵⁵ *Bullying begun: Bangladesh's slide towards authoritarianism is accelerating*, The Economist, 4 ottobre 2018, disponibile online: <<https://www.economist.com/asia/2018/10/04/bangladeshs-slide-towards-authoritarianism-is-accelerating?frsc=dg%7Ce>>.

Lo stesso problema si riscontra in Cambogia, dove la nuova legge autorizza le autorità a bloccare ogni testata giornalistica (o media digitale) che minacci la sicurezza nazionale e che pubblichi *fake news*⁵⁶. In risposta a questa misura, 117 organizzazioni non governative del paese hanno pubblicato un comunicato denunciando la legge come una minaccia grave alla libertà di espressione, dal momento che garantisce alle autorità il potere di silenziare qualsiasi individuo senza dover fornire giustificazioni⁵⁷.

Un analogo problema di lessico normativo e di possibile incertezza interpretativa si riscontra anche nella legge francese sulla disinformazione⁵⁸. La legge prevede che i candidati alle elezioni, nei tre mesi antecedenti il voto, possano fare ricorso in Tribunale contro una notizia da loro ritenuta falsa o calunniosa e ottenerne l'immediata rimozione; il ricorso può altresì essere presentato dal pubblico ministero, da un partito o da qualsiasi soggetto che si dichiari parte lesa. Il giudice ha quindi 48 ore per stabilire la veridicità della notizia e, in caso di riconosciuta disinformazione, per ordinarne la rimozione. Come sottolineato anche dal Consiglio Costituzionale, che ha espresso il suo parere sulla legge prima della sua promulgazione, la definizione delle notizie che rientrano nella categoria di "notizie false" può potenzialmente portare ad una limitazione eccessivamente restrittiva della libertà di espressione⁵⁹. Tuttavia, il Consiglio Costituzionale ha di fatto escluso l'incompatibilità della legge con il dettato costituzionale sulla libertà di espressione, evidenziando che, nel testo normativo, è previsto che le informazioni false, tali da essere soggette alla possibile restrizione, sono solo quelle "false e ingannatrici, idonee a turbare l'autenticità del voto" che di cui è possibile dimostrare la falsità in maniera oggettiva⁶⁰. Benché il Consiglio Costituzionale sembri piuttosto fiducioso nella possibilità di verificare in maniera oggettiva la veridicità o meno di determinate notizie, ciò non elide il preoccupante rilievo che il testo normativo risulta, comunque, piuttosto controverso e di difficile interpretazione. Si consideri, oltretutto, che, come detto, il giudice è tenuto ad esprimersi sulla veridicità della notizia entro 48 ore dal momento della segnalazione: in questo brevissimo arco di tempo, probabilmente giustificato dalla necessità di

⁵⁶ *Cambodia curbs free speech in the name of "fake news"*, Access Now, 12 luglio 2018, disponibile online: <<https://www.accessnow.org/cambodia-curbs-free-speech-in-the-name-of-fake-news/>>.

⁵⁷ K. LAMB, *Cambodia 'fake news' crackdown prompts fears over press freedom*, in *The Guardian*, 6 luglio 2018, disponibile online: <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/06/cambodia-fake-news-crackdown-prompts-fears-over-press-freedom?CMP=share_btn_tw>.

⁵⁸ Si tratta in realtà di due disegni di legge che hanno proceduto congiuntamente, cioè della legge n.1202 del 22 dicembre 2018 "contro la manipolazione dell'informazione", e, della legge organica n. 1201 del 22 dicembre 2018 "contro la manipolazione dell'informazione" che recepisce nella normativa per le elezioni presidenziali alcuni riferimenti, alla nuova disciplina sostanziale introdotti con la legge che accompagna. Entrambe sono disponibili online (<https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/lutte_contre_les_fausses_informations.html>). Per una discussione della legge anti-disinformazione francese si rimanda a C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2019, pp. 16-21.

⁵⁹ Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-773 DC del 20 dicembre 2018, par. 15.

⁶⁰ *Ivi*, par. 21.

arginare la diffusione della disinformazione in maniera celere ed efficace, evitando che diventi eccessivamente dannosa, risulta decisamente arduo per il magistrato acquisire tutte le informazioni necessarie a pervenire ad una decisione così delicata, specialmente alla luce delle notorie difficoltà nel reperire informazioni realmente corrette e nell'individuare eventuali alterazioni tecniche di immagini o video.

L'ultimo paese che ha approvato una legge anti-disinformazione è Singapore, che nel luglio del 2019 ha adottato una delle leggi più radicali contro la disinformazione⁶¹. Il *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* rende illegali la diffusione di qualsiasi fatto o discorso falso che possa compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica del paese nonché le relazioni internazionali con altre nazioni. Appare significativo evidenziare che, da un lato, le pene associate a queste violazioni risultano elevate (da multe molto ingenti fino a 10 anni di reclusione) e, da un altro lato, la decisione sulla rimozione del contenuto e, dunque, sulla falsità della notizia non viene affidata ad un giudice bensì al governo stesso⁶². Di qui la considerazione che la legge in esame si presta facilmente ad essere utilizzata quale potente strumento di censura governativa contro le opposizioni interne. Non solo: il lessico legislativo permette un'interpretazione alquanto ampia dell'oggetto della repressione, genericamente identificato con tutto ciò che è suscettibile di danneggiare la tranquillità pubblica o le relazioni internazionali. Non a caso, dunque, a seguito di questa iniziativa legislativa, moltissime organizzazioni nazionali e internazionali a difesa della libertà di espressione hanno espresso le loro preoccupazioni e chiesto una modifica della legge, mentre Freedom House ha abbassato il rating di Singapore da Stato "non libero" per quanto riguarda la stampa a "parzialmente libero per l'uso di internet"⁶³.

Questo breve excursus di alcune delle leggi anti-disinformazione in vigore nel mondo evidenzia la difficoltà di far fronte al fenomeno della disinformazione con delle leggi volte a sanzionarla, senza rischiare di pregiudicare ingiustificatamente la libertà di espressione. Si tratta, evidentemente, di una necessaria conseguenza della complessità del fenomeno in esame e della impossibilità di pervenire, con adeguata oggettività e sicurezza, ad una esatta definizione di cosa è vero e cosa è falso. Appare, allora, inevitabile concludere che, sebbene queste leggi siano dirette a limitare gli effetti dannosi della disinformazione, in considerazione del generico lessico utilizzato dal legislatore, la loro efficacia o la loro pericolosità per la libertà di parola dipenderanno sempre dalla capacità tecnica, dalla rettitudine di giudizio

⁶¹ D. FUNKE, *Singapore's anti-misinformation law is among the most comprehensive in the world. Here's why that's problematic*, Poynter, 13 giugno 2019.

⁶² K. VASWANI, *Concern over Singapore's anti-fake news law*, in *BBC News*, 4 aprile 2019, disponibile online: <<https://www.bbc.co.uk/news/business-47782470>>.

⁶³ *Singapore fake news law a 'disaster' for freedom of speech, says rights group*, in *The Guardian*, 9 maggio 2019, disponibile online: <<https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fake-news-law-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group>>.

nonché dalla buona fede di chi è chiamato a darvi applicazione e a decidere, nel caso di specie, se una determinata notizia sia vera o falsa.

5. Diritti umani e lobbying: quali possibilità per contrastare la disinformazione

In aggiunta a quanto discusso in precedenza, guardare al fenomeno della disinformazione dalla prospettiva della connessa lesione dei diritti umani può essere vantaggioso anche al fine di persuadere Stati e piattaforme digitali ad intervenire attivamente per contrastare la diffusione di notizie false e per prevenire eventuali violazioni dei propri obblighi internazionali di rispetto dei diritti umani.

Il sistema internazionale di protezione dei diritti umani permette, innanzitutto, di azionare una serie di strumenti e meccanismi di tutela quando una violazione viene riscontrata. Questi includono vie giudiziarie (come il ricorso alla Corte Europea, Inter-Americana o Africana per i diritti umani), quasi-giudiziarie (come la segnalazione ai comitati delle Nazioni Unite per il monitoraggio e l'implementazione dei trattati sui diritti umani) o politiche e diplomatiche attraverso l'interessamento del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

Sotto un altro profilo, poi, tenuto conto che la disinformazione è essenzialmente un fenomeno globale e transnazionale, appare evidente che ogni azione volta al suo contrasto, per essere efficace, non può limitarsi al livello nazionale ma deve coordinarsi a livello internazionale. In altri termini, considerando i diversi attori coinvolti nel complesso mondo della disinformazione, la risposta a questo fenomeno deve essere congiunta e partecipata, seguendo il cosiddetto *multistakeholders approach*.

Alla luce di tali considerazioni, emerge come il DIDU può di nuovo venire in aiuto, fornendo uno strumento internazionale e condiviso per persuadere Stati e piattaforme a rispettare i propri obblighi internazionali anche nel campo della disinformazione e per facilitare la convergenza di altri importanti attori, quali le organizzazioni internazionali e regionali nonché i membri della società civile, verso un progetto comune di contrasto alla disinformazione, soprattutto online.

Proprio seguendo tale approccio multilaterale, fondato sullo studio del rapporto tra disinformazione e diritti umani, le Nazioni Unite stanno diventando gradualmente un attore importante nel dibattito sulla disinformazione, grazie alle molteplici agenzie impegnate su temi specifici. L'UNESCO sta portando avanti numerose iniziative per fornire ai giornalisti gli strumenti necessari per contrastare la disinformazione alla fonte⁶⁴ e, in partnership con alcune piattaforme come Twitter, sta sviluppando programmi di educazione digitale da inserire nei curriculum scolastici dei paesi membri⁶⁵. In maniera

⁶⁴ C. IRETON - J. POSETTI (a cura di), *Journalism, Fake News & Disinformation*, cit.

⁶⁵ Ulteriori informazioni sulle iniziative tra UNESCO e Twitter sono disponibili online: <<https://en.unesco.org/news/unesco-and-twitter-team-media-and-information-literacy>>.

analoga, l’OMS ha fatto del contrasto alla disinformazione medica una delle sue priorità, collaborando con istituti di sanità nazionali, testate giornalistiche e piattaforme digitali per rettificare le notizie errate e pericolose che circolano in rete, soprattutto in relazione ai vaccini.⁶⁶ Recentemente, anche l’ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani ha iniziato ad interessarsi alla questione della disinformazione e sta pianificando una serie di incontri con Stati, piattaforme e organizzazioni per la tutela dei diritti umani finalizzati alla redazione di linee guida comuni volte a definire una strategia di contrasto alla disinformazione che sia, al contempo, rispettosa dei diritti fondamentali dell’individuo.

Studiare la disinformazione nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani permette, dunque, di beneficiare appieno di tutte queste iniziative e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sistema delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni regionali per la tutela dei diritti umani come, ad esempio, il Consiglio d’Europa.

Tuttavia, è doveroso sottolineare come l’approccio metodologico che qui viene proposto, sebbene possa essere vantaggioso da numerosi punti di vista, non può e non deve essere inteso come la soluzione al problema della disinformazione. Infatti, come più volte ricordato in questo breve contributo, il fenomeno delle *fake news* è talmente complesso da necessitare un approccio multi-disciplinare e variegato. In questo contesto, quindi, il DIDU rappresenta un utile *framework* di riferimento ed una guida per assicurare che tutti i diritti degli individui siano effettivamente ed adeguatamente considerati tanto nell’analisi della disinformazione come fenomeno sociale e politico quanto nel tentativo di contrastarla.

⁶⁶ Il riferimento è, per esempio, alla campagna *Global Vaccine Safety* (<https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/immunization_misconceptions/en/>) e alle partnership con le piattaforme digitali (<<https://www.who.int/news-room/detail/04-09-2019-vaccine-misinformation-statement-by-who-director-general-on-facebook-and-instagram>>).